

N. R.G. 54/2025



Tribunale Ordinario di Rimini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| dott. Maria Carla Corvetta | Presidente relatore |
| dott. Giorgia Bertozzi Bonetti | Giudice |
| dott. Antonio Miele | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso presentato da:

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

nei confronti della società:

ITALIA 2016 IMPORT EXPORT SRLS (**04284290402**), in persona del
l.r.p.t.

Udita la relazione del giudice delegato al presente
procedimento;

esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle
informative acquisite;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione di
udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte
resistente ha sede legale nel circondario del Tribunale di Rimini e
non essendo emersi elementi idonei a superare le presunzioni di
cui all'art. 27 CC;



ritenuta la legittimazione del creditore istante a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale della parte debitrice, in quanto l'ingente debito è sostenuto da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito ed estratti di ruolo;

rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e 121 CCI e, come tale, assoggettabile a liquidazione giudiziale, tenuto conto della natura dell'attività svolta, per quanto si ricava dal certificato camerale in atti;

rilevato come il debitore non si sia costituito, con ciò non assolvendo all'onere della prova sullo stesso incombenti circa il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCI;

ritenuti, dunque, sussistenti i limiti dimensionali necessari per essere soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale;

ritenuto che la società versi effettivamente in stato di insolvenza; esso è, infatti, ricavabile da una pluralità di elementi tra i quali:

il mancato deposito dei bilanci a partire dall'anno 2021,

lo stesso mancato pagamento delle obbligazioni pecuniarie, da tempo scadute, di rilevante importo,

l'esecuzione tentata dal creditore ha avuto esito negativo;

tutte circostanze altamente sintomatiche dell'insolvenza;

ritenuto che tali circostanze valgano a dimostrare lo stato di irreversibile decozione in cui versa il debitore e l'impossibilità per l'impresa di far fronte alle obbligazioni assunte con il valore di liquidazione del proprio patrimonio;

rilevato, infine, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art 49 c 5 CCII;

così ritenuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt 125, 356 e 358 CCI;

Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 e 121 CCI



DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ITALIA 2016 IMPORT EXPORT SRLS (**04284290402**), in persona del l.r.p.t., con sede in 47814 BELLARIA IGEA-MARINA (RN), via Romagnoli n. 2;

NOMINA

Giudice Delegato la Dott. Maria Carla Corvetta e Curatore la dott.ssa MONIA AMATI

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CCI

FISSA

il giorno **13.11.2025 ore 10** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di Giustizia;

ASSEGNA



ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione , mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata del fallimento, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive ;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

SEGNALA

al Curatore che entro 10 giorni dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;



DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 26.05.2025

Il Presidente relatore
Dott.ssa Maria Carla Corvetta

